

AUTOMOBILE CLUB ROMA

Allegato al Bilancio d'esercizio 2017

Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza

(art. 41 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89 L'art. 41 del D.L. 02.04.2014 n.66 dispone che "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. (...)")


A tal proposito, nella presente relazione allegata al Bilancio d'esercizio 2017, si dà evidenza che, a fronte di 404 pagamenti per transazioni commerciali, il tempo medio di pagamento è stato pari a -11.83, con una anticipazione dunque sui i termini di scadenza.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dei fornitori dell'Automobile Club Roma per acquisti di beni, servizi e forniture di carattere commerciale è stato pubblicato sul sito web www.roma.aci.it nei tempi e nei modi prescritti dagli artt. 9 e 10 del DPCM del 22.09.2014 e del decreto legislativo n.ro 33 del 14.03.2013.

L'Ente non ha registrato tempi nei pagamenti superiori a quelli previsti per la scadenza delle fatture commerciali.

Per quanto detto, al momento non si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure organizzative intese a ridurre tali tempi medi di pagamento.

Il direttore
Riccardo Alentano



Il Presidente
Giuseppina Fusco

